Comune di LIMBADI

Provincia di VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Atto n. 10 **del 30/04/2022**

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2022 E DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' TECNICA E CONTRATTUALE.

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 18:15 nella Sala delle Adunanze Consiliari del Comune di Limbadi, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti il 26/04/2022 prot. 3264 e regolarmente notificati a ciascun consigliere e agli altri Organi previsti dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica Ordinaria di 1^ convocazione, risultano:

Cognome e Nome	***Carica***	***Presente***
LENTINI VINCENZO	Presidente	SI
MERCURI PANTALEONE	Sindaco	SI
LIMARDO ALESSANDRA	Vice Sindaco	SI
MANCO GIUSEPPE	Consigliere	SI
VALLONE ALESSANDRA	Consigliere	SI
TRIPALDI GIUSEPPE	Consigliere	SI
ROMANO SIMONA	Consigliere	SI
NICOLINO NICOLA	Consigliere	SI
LIMARDO ALFONSO	Consigliere	SI
SESTO ROSALBA	Consigliere	SI
BLASI MARIA GRAZIA	Consigliere	SI
LAZZARO ANNAMARIA	Consigliere	SI
ZUNGRI ANTONINO	Consigliere	SI

Per un totale di n. 13 presenti su n. 13 componenti il Consiglio Comunale e n. 13 in carica.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale SEGR. VITTORIO BIANCO , con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Assume la Presidenza ***VINCENZO LENTINI*** nella sua qualità di *Presidente* del Consiglio**.**

Risultato che il numero degli intervenuti sono in numero legale, il *Presidente del Consiglio*, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

DATO ATTO *che per lo svolgimento della seduta odierna sono state adottate tutte le misure di sicurezza obbligatorie emanate per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19 in questo periodo di emergenza sanitaria (distanza minima di un metro tra tutti i presenti – sindaco, consiglieri, segretario, mascherine e disinfettante per tutti, etc.);*

L'Assessore **Alessandra LIMARDO** illustra l'argomento iscritto all'ordine del giorno, facendo presente, tra l'altro, che si tratta di argomento prettamente tecnico. Il Piano Economico Finanziario TARI (PEF), riferisce, è stato redatto secondo le nuove modalità disposte dall'ARERA (l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) ed il Comune si è servito di una ditta specializzata, la Golem, che ha incrociato i vari dati esistenti per la redazione del documento. Illustra, poi, le modalità di inoltro del PEF all'ARERA. La quantità di raccolta differenziata in questo Comune, afferma, non è soddisfacente e per migliorarla si sta cercando di adottare alcune misure quali la sensibilizzazione dei cittadini e limitare al massimo il conferimento di rifiuti non riciclabili. Illustra, ancora, gli altri accorgimenti concordati per aumentare la quantità di raccolta differenziata. La speranza, conclude, è che con tali accorgimenti si possa migliorare la raccolta differenziata al fine, anche, di poter rivedere in diminuzione le tariffe della TARI che verranno approvate successivamente.

La consigliera **Rosalba SESTO** che la percentuale del 49% di raccolta differenziata non va affatto bene in quanto ricorda che in passato il Comune aveva superato ben il 70%. Chiede, poi, che in occasione della trattazione di argomenti simili ci sia in Consiglio anche la presenza del ragioniere comunale al quale fare le necessarie richieste di chiarimenti. La cittadinanza, afferma, non differenzia bene forse perché è sfiduciata, perché le tariffe aumentano. Chiede, ancora, se questo modo di differenziare, se questo calendario, cioè, è stato predisposto in funzione di criteri adottati in alto e chi li ha decisi. Questo per quanto riguarda l'aspetto tecnico, mentre dal punto di vista amministrativo chiede cosa l'Amministrazione ha fatto. A tal proposito, cita per esempio che il vicino Comune di Nicotera ha partecipato a diversi bandi di finanziamento. Da quanto è a propria conoscenza la differenziata di Limbadi viene conferita a Ricadi, e chiede se ciò risponde a verità. Chiede se è stato approntato un censimento delle utenze. Queste sue richieste, afferma, devono intendersi quali proposte in quanto quello che ha fin qui fatto l'attuale Amministrazione è molto poco.

L'Assessore **Alessandra LIMARDO** ringrazia la consigliera Sesto per le proposte. Riguardo le tariffe precisa che non è stata una scelta dell'Amministrazione che invece si è dovuta adeguare alle disposizioni dell'ARERA. Quest'anno, afferma, si stanno facendo delle analisi per cercare di capire quali margini ci sono per abbassare le tariffe, il tutto ovviamente dipende dai costi del servizio e dalle tariffe ARERA e non dipende dall'Amministrazione.

La consigliera **Rosalba SESTO**, anche se ritiene non esaustive le risposte, ringrazia l'Assessore Limardo. Fa rilevare che il servizio prevede il lavaggio della strade per un importo di circa 50 mila euro, che poi, in effetti, non viene effettuato.

Il **Sindaco Pantaleone MERCURI** ricorda quando si è insediata l'attuale Amministrazione l'abitato era sommerso dai sacchetti della spazzatura, adesso questi disagi non si verificano più, neanche sulle strade provinciali, il che dimostra che il servizio viene curato più approfonditamente. La situazione, afferma, non è la stessa di un anno fa. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, precisa aveva raggiunto il 39% mentre adesso ha superato il 49%. È anche vero, continua, che in precedenza Limbadi aveva raggiunto il 67% della raccolta differenziata, per cui bisogna recuperare tali percentuali. L'anno scorso l'ARERA aveva costretto il Comune ad aumentare le tariffe perché le aveva considerate basse, per cui si spera, afferma, che le tariffe di quest'anno possano essere determinate in diminuzione, tenendo conto delle esigenze finanziarie del Comune. Illustra, poi, le modalità di raccolta che si intendono adottare. Per quanto riguarda il lavaggio delle strade crede che il costo sia da imputare ai cassonetti che prima venivano lavati, e assicura che in sede della prossima gara di appalto sarà verificato attentamente l'aspetto.

La consigliera **Rosalba SESTO** fa rilevare che ancora nessuno ha risposto al fatto che il Comune non ha partecipato ai bandi per ottenere finanziamenti. È vero, afferma, quanto riferito dal Sindaco sui cumuli di rifiuti esistenti all'epoca dell'insediamento dell'attuale Amministrazione, però lo stesso Sindaco dimentica che in quei periodi la spazzatura si accumulava perché il centro di conferimento di Lamezia era rimasto chiuso per diversi mesi. Quindi, ritiene, non ci sono meriti da parte dell'attuale Amministrazione.

Il **Sindaco Pantaleone MERCURI** precisa che il proprio intendimento è quello di assicurare i servizi ai cittadini. È vero, afferma, che le discariche sono rimaste chiuse, ma una volta riaperte i prezzi di conferimento sono aumentati notevolmente, quindi l'Amministrazione ha comunque avuto il merito di risolvere il problema.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

Tenuto conto che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

Visto l'art. 8 del DPR 158/1999, che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

Considerato che:

- la tassa sui rifiuti TARI, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014, è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- la TARI è corrisposta dagli utilizzatori del servizio in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge 147/2013, il comune nella commisurazione della tariffa deve tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n. 158/1999, recante le “Norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio del ciclo dei rifiuti urbani”;
- ad opera della Legge n. 205/2017, comma 527, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528 «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA), con i medesimi poteri, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481 le funzioni di regolazione e controllo, nonché la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e l'approvazione delle tariffe definite;
- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF, l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di

gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;

- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di “Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti”;

Preso atto che:

- con la Delibera 443 del 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, dall'anno 2020, i costi efficienti del servizio rifiuti devono essere elaborati sulla base del nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR**);
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA, ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. **MTR-2)**, introducendo rilevanti novità quali:

  - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;

  - un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;

  - una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448, del 28 Dicembre 2001, che prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

- l'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 per la fissazione del termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che con decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*";*
con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

Rilevato che nell'art. 7 della Delibera 363/2021 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:
− Gestore: predispone il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;

− Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;

− Arera: salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

Dato atto che:
- alla data odierna, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Limbadi, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza di ciascuna Amministrazione Comunale;

Considerato che con la Determinazione n. 02/DRIF/2021, ARERA ha approvato gli schemi tipo costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione all'Autorità per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Verificato che ai sensi dell'art. 4 della delibera 363/2021, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

Considerato che il Piano Economico Finanziario secondo il MTR-2 ARERA, è il risultato di un complesso documentale acquisito nelle varie fasi della procedura di validazione e, pertanto, tutti i documenti trasmessi dai Gestori unitamente a quelli redatti in tal sede ai fini della definitiva validazione vengono quivi espressamente richiamati anche in riferimento alle relazioni tecniche ed economiche riguardanti la gestione del servizio integrato comunale dei rifiuti urbani;

Rilevato che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione

del servizio come da seguente tabella di riepilogo:

	2022	2023	2024	2025
$\sum T_a$	498.965,00	500.326,00	454.348,00	454.348,00
$\sum T_{max}$	498.965,00	500.326,00	454.348,00	454.348,00
Delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	---------	----------	----------	----------
$\sum T_{a-1}$	551.742,00	498.965,00	500.326,00	454.348,00

Considerato che il rapporto tra sommatoria delle entrate tariffarie per il periodo 2022-2024 rispetta il parametro indicato nell'art. 4 del MTR-2 allegato alla Delibera Arera 363/2021;

Atteso che si ritiene non necessario procedere alla richiesta del superamento del limite alla crescita annuale, come da art. 4.5 del MTR-2 allegato alla Delibera Arera 363/2021, in quanto non si rilevano situazioni di squilibrio economico finanziario per la gestione del servizio integrato rifiuti rispetto al dato dei costi efficienti derivanti dall'applicazione del MTR-2;

Considerato che si sono applicati, per il primo biennio del periodo regolatorio 2022-2025, valori inferiori rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del MTR, ai sensi dell'art. 4.5 della Delibera Arera 443/2019, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, secondo il quale le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ed è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, quivi specificando le componenti di costo ammissibili - ai sensi della disciplina tariffaria - che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

Richiamato l'art. 1.4 della Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021, secondo il quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:
aa) contributo del MIUR per le istituzioni statali scolastiche ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007;

bb) le entrate effettivamente conseguite a seguito delle attività di recupero di evasione;

cc) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

dd) le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente;

Atteso che il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2020 ARERA, risulta essere per ciascuna annualità riferita all'intero periodo regolatorio del MTR-2:

	2022	2023	2024	2025
$\sum T_a$	498.965,00	500.326,00	454.348,00	454.348,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/RIF/2021	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00

Tariffa TARI	497.564,00	498.925,00	452.947,00	452.947,00

Atteso che il suindicato costo complessivo di gestione del servizio integrato RU dovrà essere interamente coperto dalle susseguenti entrate tariffarie calcolate secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;

Dato atto che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione delle tariffe partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto di dover quindi approvare il Piano Economico Finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione del tributo a partire dal 1° gennaio 2022;

Dato atto che tale piano è composto da una relazione tecnica descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa calcolata secondo il MTR-2 ARERA allegato alla Delibera 363/2021, la cui intera documentazione tecnica ed economica è stata acquisita nel complesso della nuova procedura di validazione del PEF e, pertanto, la medesima viene qui allegata e integralmente richiamata quale parte integrante ed essenziale della presente;

VISTA la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione dellaqualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di "*far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando princìpi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica*", che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:

  a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
  b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
  c) Punti di contatto con l'utente;
  d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
  e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;

  f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;

- per la qualità tecnica:
  a) Continuità e regolarità del servizio;
  b) Sicurezza del servizio.

RICHIAMATO in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”*;

CONSIDERATO che

- entro il 31/03/2022, pertanto, ciascun Ente territorialmente competente(ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:

  - Schema I: livello qualitativo minimo;
  - Schema II: livello qualitativo intermedio;
  - Schema III: livello qualitativo intermedio;
  - Schema IV: livello qualitativo avanzato.

- in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A).

TENUTO CONTO che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente “CQ” del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Il Presidente indice votazione palese collettiva il cui esito proclamato dallo stesso Presidente è del seguente tenore:

- presenti n. 13
- astenuti n. 0
- votanti n. 13
- voti favorevoli n. 8
- voti contrari n. 5 (Sesto, Blasi, Lazzaro, Zungri, Manco)

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa,

1. **di dare atto che**

il costo complessivo di gestione servizio integrato rifiuti, considerando le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 02/DRIF/2020 ARERA, risulta essere per ciascuna annualità riferita all'intero periodo regolatorio del MTR-2:

	2022	2023	2024	2025
$\sum T_a$	498.965,00	500.326,00	454.348,00	454.348,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/RIF/2021	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00
Tariffa TARI	497.564,00	498.925,00	452.947,00	452.947,00

nel bilancio di previsione 2022-2024 verrà iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI a copertura del costo del servizio;

2. **di approvare** il Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani composto dai seguenti allegati, secondo gli schemi pubblicati con Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2021:

− All. A – Tool di Calcolo per la redazione del Piano Economico e Finanziario della *gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'intero periodo regolatorio del MTR-2* (2022-2025);

− All. B – *Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente;*

− All. C – *Dichiarazione di veridicità;*

3) **di demandare** all'Area Tecnico-Manutentiva e Gestione del Territorio le procedure per la trasmissione del Piano all'Arera secondo quanto definito dalla deliberazione n. 363/2021/R/RIF e dalla determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, dando atto che eventuali adeguamenti che dovessero emergere dall'analisi di Arera della documentazione prodotta saranno disposti con successivo provvedimento;

4) **di determinare** gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani secondo lo "Schema I: Livello qualitativo minimo di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.;

5) **di dare atto** che per le gestioni ricomprese nello Schema I non si prevede l'introduzione di livelli generali di qualità (art. 58.2), mentre sono vincolanti gli standard generali di qualità stabiliti all'interno del provvedimento di cui al punto precedente;

6) **di trasmettere** da parte della competente Area Tecnico - Manutentiva, ai Gestori il presente atto affinchè gli stessi possano provvedere alle necesarie determinazioni degli effetti incidenti sul Piano Finanziario 2022-2025 in corso di predisposizione, sulla base della scelta operata al punto precedente.

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con una seconda distinta votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito proclamato dal Presidente:

- presenti n. 13
- votanti n. 13
- astenuti n. 0
- voti favorevoli n. 8
- voti contrari n. 5 (Sesto, Blasi, Lazzaro, Zungri, Manco)

ALLEGATO A

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA *la Proposta di Deliberazione con oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2022 E DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' TECNICA E CONTRATTUALE.";*

VISTO l'art. 49, 1^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO l'art. 147 bis, 1^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Limbadi, lì 22/04/2022

Il responsabile dell' AREA TECNICA
F.to DOTT. ENNIO DI BELLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTA *la Proposta di Deliberazione con oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2022 E DELLO SCHEMA REGOLATORIO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITA' TECNICA E CONTRATTUALE.;*

VISTO l'art. 49, 1^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO l'art. 147 bis, 1^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

Limbadi, lì 22/04/2022

Il responsabile dell' AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to DOTT. GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO

Del che il presente verbale che, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
LENTINI VINCENZO
F.to LENTINI

Il Segretario Comunale
SEGR. BIANCO VITTORIO
F.to BIANCO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
SEGR. BIANCO VITTORIO